

**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 3 aprile 2013 in Roma, si sono incontrati:

la Soc. TARGA FLEET MANAGEMENT SRL, assistita da Unindustria – Confindustria Roma

e

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

Premesso che:


La Società ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali, per linee generali, le iniziative di natura economica e gestionale con le quali intende approcciare l'attuale situazione di grave difficoltà, a seguito della riduzione delle prestazioni richieste dal rinnovo contrattuale con la Soc. Leasys per Telecom Italia e dalla conseguente necessità di riassorbire l'alea del costo assicurativo, che hanno portato all'avvio della procedura di mobilità per n. 33 lavoratori.

Tale strategia, in particolare, ha il proprio fulcro nella volontà della Società di elaborare e realizzare, nel breve-medio periodo, compatibilmente con ogni altro vincolo, un piano di investimenti e di interventi, volti a determinare, anche tramite il maggior uso delle tecnologie esistenti e la progressiva introduzione di nuove tecnologie, significative innovazioni, sia nei processi lavorativi ed organizzativi, sia nelle modalità di gestione dei rapporti con la clientela, così da adeguare significativamente la proposta che la Società stessa può rivolgere alla clientela al mutato contesto di un mercato che si profila come sempre più competitivo e rapidamente mutevole.

L'obiettivo auspicato è quello di conseguire, tramite un nuovo assetto complessivo, più elevati livelli di efficienza e di qualità, così da migliorare la competitività aziendale, mantenendo la qualità richiesta dal cliente, anche attraverso recuperi di produttività, e porre la Società in condizione di avere maggiori possibilità di acquisire nel mercato nuova ed aggiuntiva clientela.

Coerentemente con quanto sopra ed in ragione di ciò, pertanto, la Società, raccogliendo le indicazioni da parte delle OO.SS., ha valutato positivamente la possibilità di gestire gli esuberi dichiarati, non tramite l'attuazione dei provvedimenti espulsivi inizialmente annunciati, ma tramite l'uso alternativo del contratto di solidarietà difensivo, ritenendo che tale strumento, utilizzato nel contesto della strategia prima delineata, possa consentire, non soltanto di limitare sensibilmente l'impatto sociale della denunciata situazione di seria difficoltà, ma anche di limitare il rischio della dispersione del patrimonio professionale di cui la Società stessa è dotata.





La Società ha quindi anche illustrato alle parti sindacali le linee guida del modello organizzativo che verrà implementato successivamente alla stipula del presente accordo e che considera compatibile con le sue necessità operative, nel quadro delle iniziative finalizzate, come si è scritto, ad evitare la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti e a fare applicazione del contratto di solidarietà difensivo.

Tutto ciò premesso, Le Parti convengono quanto segue:

### **1. Contratto di Solidarietà.**

Le parti richiamano integralmente i contenuti dell'Accordo sottoscritto data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


### **2. Sedi Periferiche.**

- a. Le OO.SS. e le RSU prendono atto della chiusura di n. 9 sedi periferiche di Bolzano, Mestre (VE), Firenze, Ancona, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, a far data dal 30 giugno 2013;
- b. Il personale occupato nelle sedi suindicate (n. 33 lavoratori) sarà trasferito, ai soli fini amministrativi, presso la sede di Roma, per i dipendenti operanti nell'area Centro-Sud, e presso la sede di Milano, per i dipendenti operanti nell'area Nord, secondo il seguente schema:

Sedi di Provenienza: Mestre (VE), Bolzano, Firenze, Ancona. Sede di destinazione: Milano

Sedi di Provenienza: Pescara, Napoli Bari, Catanzaro, Palermo. Sede di destinazione: Roma


- c. I lavoratori oggetto del trasferimento continueranno a prestare l'attività lavorativa in specifiche aree geografiche di competenza, coincidenti con la regione di residenza/domicilio e/o con una eventuale macro area coincidente con la preesistente assegnazione di funzioni.
- d. L'assegnazione dell'area di competenza avverrà mediante comunicazione individuale a ciascun lavoratore coinvolto.
- e. L'orario di lavoro, pari a 19 ore e 5 minuti settimanali, sarà articolato su tre giornate secondo una specifica programmazione mensile delle presenze, fatto salvo il caso di particolari esigenze operative non preventivabili a priori, che saranno tempestivamente comunicate al lavoratore.
- f. Per ogni giorno di effettivo lavoro sarà riconosciuto un buono pasto del valore di € 5,29 e saranno oggetto di rimborso solo le spese vive (carburante, pedaggi autostradali, ecc..) eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'incarico assegnato;
- g. A motivo della particolare situazione di crisi aziendale, le Parti convengono di modificare l'Accordo del 15.12.2006 relativamente al trattamento delle missioni di servizio fuori sede, secondo le seguenti modalità:



- Per distanze dalla sede abituale di lavoro comprese tra 0 e 50 Km: riconoscimento del buono pasto nella misura ordinaria;
  - Per distanze dalla sede abituale di lavoro comprese tra 51 e 200 Km: riconoscimento del buono pasto o, in alternativa, di un rimborso a piè di lista sino ad un massimo di € 15,00 a pasto;
  - Per distanze dalla sede abituale di lavoro superiori a 200 Km: rimborso a piè di lista sino ad un massimo di € 28,00 a pasto, cumulabili nell'ipotesi del secondo pasto per un massimo complessivo di € 56,00, qualora la trasferta si protragga oltre le ore 20.
- h. Per l'esecuzione dell'attività lavorativa, ad ogni dipendente sarà assegnato un PC dotato di scheda per il collegamento Internet ed un telefono ad esclusivo uso lavorativo. Le modalità inerenti il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali sarà oggetto di specifica Regolamentazione aziendale.
- i. Per l'attività sul territorio e presso il Cliente, ogni dipendente potrà utilizzare un'autovettura aziendale, in deposito presso una struttura situata nell'area di competenza assegnata al dipendente, sulla base di criteri logistici soggetti a successiva verifica;
- j. I lavoratori trasferiti presso la sede di Milano, a seguito dell'Accordo del 24.06.2010, continueranno a svolgere la propria attività lavorativa presso tale sede, con l'impegno da parte dell'Azienda di verificare entro 3 mesi ulteriori possibilità di remotizzazione degli incarichi assegnati.
- k. Le Parti si danno atto che quanto previsto dal presente punto 2 sarà oggetto di monitoraggio e verifica, di norma a cadenza trimestrale.

### **3. Sistemi informativi.**


- a. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'Azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU le linee guida delle evoluzioni previste per i sistemi informativi aziendali e le logiche operative con cui gli stessi supporteranno l'innovazione dei servizi offerti dal e al mercato.
- b. L'Azienda ha altresì informato le Organizzazioni sindacali e le RSU che l'utilizzo dei sistemi sarà finalizzato ad incrementare la competitività dei servizi offerti dal e al mercato e ad aumentare la produttività dei processi operativi, distributivi ed amministrativi che supportano l'erogazione di detti servizi.
- c. Le Parti, nello spirito di quanto previsto dal CCNL TLC sulle Linee Guida del Settore in materia di controllo a distanza (art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300), confermano il relativo schema di riferimento comune.
- d. A tal fine le Parti concordano sull'istituzione di una Commissione Paritetica, formata da n. 3 rappresentanti della Direzione Aziendale e n. 3 rappresentanti designati dalle OO.SS., con il compito di analizzare la documentazione fornita e discutere preventivamente l'implementazione sui sistemi informatici delle nuove tecnologie di cui ai punti a. e b. del presente paragrafo, che di volta in volta l'Azienda abbia necessità di avviare, nonché le relative ricadute in materia di nuove tecnologie e tutela dei diritti dei lavoratori.




e. A fronte dei lavori della Commissione Paritetica, le Parti si danno atto che gli accordi sottoscritti a livello aziendale tenendo conto dello schema di riferimento comune sopra citato daranno attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l. 20 maggio 1970, n. 300.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA



p. la Soc. TARGA FLEET MANAGEMENT SRL



p. la SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL



p. le RSU

